

REGOLAMENTO (CEE) N. 467/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio preventivo di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (*), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6 e l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che occorre precisare da quali paesi in via di sviluppo è ammessa l'importazione nei DOM di prodotti cerealicoli in esenzione dal prelievo all'importazione, nel quadro del regime di approvvigionamento specifico istituito dagli articoli 2 e 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91; che a tal fine è opportuno riferirsi ai paesi e territori che beneficiano del regime delle preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti agricoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione (**) è aggiunto il seguente paragrafo:

• 3. Per l'applicazione degli articoli 2 e 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91, i paesi in via di sviluppo sono quelli indicati negli allegati III e V del regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (**).

(*) GU n. L 370 del 20. 12. 1990, pag. 86.

(**) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(**) GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.